

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XV Legislatura



RESOCONTO STENOGRAFICO

259^a SEDUTA

MARTEDI' 7 GIUGNO 2011

Presidenza del Presidente Cascio

A cura del Servizio Lavori d'Aula
Ufficio dei Resoconti

INDICE**Ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento interno**

PRESIDENTE	10
RINALDI (PD)	10

Commissioni parlamentari

(Comunicazione di approvazione di risoluzione)	5
--	---

Congedi 3, 15**Disegni di legge**

(Annunzio di presentazione)	4
(Comunicazione di invio alle competenti Commissioni)	5
«Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili» (582-590-606/A) (Rinvio del seguito della discussione): PRESIDENTE	9
«Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (719-515-673/A) (Discussione): PRESIDENTE	12, 15
FARAONE (PD), <i>relatore</i>	12

Governo regionale

(Comunicazione di delibere della Giunta regionale)	5
--	---

Interrogazioni

(Annunzio di risposte scritte)	3
(Annunzio)	5
(Comunicazione relativa alla numero 1823)	9

Missione 3**Sull'ordine dei lavori**

PRESIDENTE	11,15
VINCIULLO (PDL)	11
BUFARDECI (Forza del Sud)	15

ALLEGATO:**Risposte scritte ad interrogazioni**

- da parte dell'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica:

numero 115 dell'onorevole Galvagno	17
numero 1135 dell'onorevole Caputo	19
numero 1255 dell'onorevole Galvagno	20
numero 1355 dell'onorevole Caputo	22
numero 1636 dell'onorevole Galvagno ed altri.	22
numero 1637 dell'onorevole Galvagno ed altri.	24
numero 1638 dell'onorevole Galvagno ed altri.	26
numero 1639 dell'onorevole Galvagno ed altri.	27
numero 1761 dell'onorevole Galvagno e Marziano	29
numero 1770 dell'onorevole Galvagno e Marziano	30
numero 1789 dell'onorevole Galvagno e Marziano	32

La seduta è aperta alle ore 16.41

LEANZA EDOARDO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel corso della seduta.

Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento elettronico.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo:

- gli onorevoli Campagna, Currenti e Scammacca della Bruca per oggi, 7 giugno 2011;
- gli onorevoli Caronia, Cascio Salvatore, Catalano, Cordaro, Dina e Falcone per i giorni 7 e 8 giugno 2011.

L'Assemblea ne prende atto.

Missione

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Maira è in missione, per motivi istituzionali, nei giorni 7 e 8 giugno 2011.

L'Assemblea ne prende atto.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute, da parte dell'Assessore per le Autonomie locali e la Funzione pubblica le risposte scritte alle seguenti interrogazioni:

N. 115 - Notizie sulla retrocessione di due dipendenti dell'ufficio stampa della provincia di Enna.
Firmatario: Galvagno Michele

N. 1135 - Provvedimenti per garantire l'incolumità di un consigliere comunale di Termini Imerese (PA), vittima di un gravissimo atto intimidatorio.
Firmatario: Caputo Salvino

N. 1255 - Chiarimenti in ordine al rispetto dei principi di legalità e trasparenza nel comune di Catenanuova (EN) ed iniziative conseguenti.
Firmatario: Galvagno Michele

N. 1355 - Iniziative a sostegno degli amministratori locali che subiscono atti di intimidazione.
Firmatario: Caputo Salvino

N. 1636 - Modifica del bando per la copertura di un posto di dirigente dell'Avvocatura provinciale di Siracusa.

Firmatari: Galvagno Michele; Barbagallo Giovanni; Ammatuna Roberto; Di Benedetto Giacomo; Marziano Bruno; Termine Salvatore

N. 1637 - Modifica del bando per la copertura di 2 posti di dirigente - area amministrativa indetto dalla provincia regionale di Siracusa.

Firmatari: Galvagno Michele; Barbagallo Giovanni; Ammatuna Roberto; Di Benedetto Giacomo; Marziano Bruno; Termine Salvatore

N. 1638 - Modifica del bando per la copertura di 2 posti di dirigente - area economico-finanziaria indetto dalla Provincia regionale di Siracusa.

Firmatari: Galvagno Michele; Barbagallo Giovanni; Ammatuna Roberto; Di Benedetto Giacomo; Marziano Bruno; Termine Salvatore

N. 1639 - Modifica del bando per la copertura di 5 posti di dirigente - area tecnica indetto dalla provincia regionale di Siracusa.

Firmatari: Galvagno Michele; Barbagallo Giovanni; Ammatuna Roberto; Di Benedetto Giacomo; Marziano Bruno; Termine Salvatore

N. 1761 - Modifica del bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente dell'avvocatura provinciale di Siracusa.

Firmatari: Galvagno Michele; Marziano Bruno

N. 1770 - Modifica del bando per la copertura di n. 5 posti di dirigente, area tecnica, presso la Provincia regionale di Siracusa.

Firmatari: Galvagno Michele; Marziano Bruno

N. 1789 - Modifica del bando per la copertura di n. 2 posti di dirigente, area amministrativa, presso la Provincia regionale di Siracusa.

Firmatari: Galvagno Michele; Marziano Bruno

Avverto che le stesse saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

- Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la tutela dei geositi in Sicilia. (n. 735) di iniziativa parlamentare, presentato dall'onorevole Aricò in data 31 maggio 2011.

- Misura a sostegno di soggetti non autosufficienti affetti da gravi patologie progressivamente invalidanti e degenerative. (n. 736) di iniziativa parlamentare, presentato dagli onorevoli Colianni, Musotto, Federico e Arena in data 31 maggio 2011.

- Norme per il risanamento ed il recupero del centro storico di Noto. (n. 738) di iniziativa parlamentare, presentato dall'onorevole Gennuso in data 3 giugno 2011.

Comunicazione di invio di disegni di legge alle competenti Commissioni

PRESIDENTE. Comunico i disegni di legge inviati alle competenti Commissioni:

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE (II)

- Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati, proroga di termini. (n. 729)

di iniziativa parlamentare

inviato in data 1 giugno 2011, parere V e UE

- Sgravi fiscali per incentivare la imprenditorialità giovanile e femminile in Sicilia. (n. 730).

di iniziativa parlamentare.

inviato in data 1 giugno 2011, parere III e UE

ATTIVITA' PRODUTTIVE (III)

- Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e la pesca. (n. 732)

di iniziativa parlamentare

inviato in data 1 giugno 2011, parere UE

- Disposizioni in materia di entrate e contenimento della spesa, norme in materia di agricoltura. (n. 733)

di iniziativa parlamentare

inviato in data 1 giugno 2011, parere UE.

Comunicazione di approvazione di risoluzione

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione legislativa 'Attività produttive' (III), nella seduta n. 206 del 31 maggio 2011, ha approvato la seguente risoluzione: 'Proroga dei termini del bando per l'attivazione della linea 4.4.1.2 del PO FESR 2007-2013' (n. 15/III).

Comunicazione di delibere della Giunta regionale

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute le delibere della Giunta regionale del secondo bimestre 2011. Copia delle stesse è disponibile presso l'archivio del Servizio Commissioni.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta orale presentate.

LEANZA EDOARDO, *segretario*:

«All'Assessore per la salute, premesso che:

l'unità operativa di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetro ha come bacino di utenza l'intero territorio della Valle del Belice;

tale unità operativa in atto, nonostante l'impegno e l'alta professionalità di tutto il personale medico e paramedico, non è in grado di fornire alcune prestazioni quali ultra-screen e amniocentesi, laparoscopia e isteroscopia;

le predette prestazioni rimangono essenziali per il monitoraggio della gravidanza, per la diagnosi e la cura di patologie benigne e maligne dell'utero e delle ovaie, per diagnosticare e trattare patologie intrauterine ed endocervicali, consentendo di poter effettuare piccoli interventi chirurgici con tecniche minimamente invasive;

le sopra citate carenze sono attribuibili in alcuni casi ad inadeguatezza o mancanza di apparecchiature specifiche o a guasti della strumentazione disponibile;

tutto ciò comporta notevole disagio per i pazienti, che sono costretti a rivolgersi ad altre strutture pubbliche di altre città o a strutture private;

per sapere se non ritenga indispensabile effettuare, in tempi ristretti, una verifica delle attrezzature tecniche specifiche dell'unità operativa di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetro, ponendo in essere ogni iniziativa possibile finalizzata alla risoluzione dei problemi riscontrati ed evitando così ulteriori disagi ai pazienti di Castelvetro e dell'intera Valle del Belice». (1904)

ODDO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che l'azienda sanitaria provinciale di Siracusa ha modificato le modalità di erogazione degli ausili ad assorbimento per incontinenti (pannolini e traverse), istituendo il servizio di distribuzione domiciliare della fornitura;

preso atto che:

a seguito di procedura negoziata, una ditta di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, si è aggiudicata il servizio *de quo*;

con una 'lettera tipo' inviata a tutti i pazienti interessati, la direzione provinciale ASP di Siracusa provvedeva ad informare gli utenti delle modifiche apportate al servizio, indicando come data utile alla distribuzione domiciliare dei presidi il 16 maggio 2011 e impegnandosi a predisporre il coinvolgimento di tutte le farmacie ospedaliere e territoriali, nonché delle parafarmacie, delle sanitarie e delle farmacie private che sono disponibili alla distribuzione indiretta degli ausili per favorire il normale svolgimento della prima fase del nuovo sistema di distribuzione;

accertato che:

diversamente da quanto auspicato dalla direzione provinciale ASP di Siracusa, nessuna intesa è stata raggiunta con le farmacie ospedaliere e territoriali, nonché con le parafarmacie, con le sanitarie e le farmacie private per favorire il normale svolgimento della prima fase del nuovo sistema di distribuzione indiretta di presidi e ausili;

ad oggi, sono ancora molti gli aventi diritto della provincia regionale di Siracusa, specie quelli residenti nei comuni della zona montana, a lamentare la mancata consegna degli ausili da parte della ditta incaricata;

visto che nessuna spiegazione è stata data fino ad oggi ai pazienti che hanno chiesto chiarimenti attraverso i numeri verdi messi a disposizione dalla società aggiudicataria della commessa e dalla stessa ASP di Siracusa;

considerato che:

in quei rari casi in cui il paziente ha ricevuto i presidi, ha constatato, e giustamente lamentato, l'assenza nella procedura di consegna di tutela della *privacy* oltre ad orari e procedure poco rispettose tanto della dignità umana quanto dello 'status' del malato;

si registra ed è lamentato dai pazienti e dalle loro famiglie un calo evidente nella qualità del prodotto recapitato;

per sapere:

se non ritengano doveroso intervenire con l'urgenza del caso al fine di fare chiarezza su quanto ampiamente denunciato in provincia di Siracusa;

se non ritengano utile convocare i responsabili del servizio al fine di richiamarli alle loro responsabilità derivanti tanto dal contratto di appalto quanto dal doveroso rispetto del malato e valutare la possibilità di revocare l'incarico vista la scarsità del servizio e la bassa qualità del prodotto». (1906)

VINCIULLO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che presso l'ASP 7, Registro tumori, di Ragusa sono impiegati 12 collaboratori, per tre quarti laureati (medici e biologici), inquadrati con forme contrattuali atipiche, che hanno un rapporto di lavoro precario che in media permane da sei anni e con salari che si aggirano in media sui 1.200,00 euro mensili a seconda della qualifica (laureati e non laureati);

considerato che:

attualmente l'organigramma del Registro tumori unico di Ragusa e Caltanissetta è composto da unità di personale di ruolo (un responsabile medico *part-time* e un'assistente sociale) e dai 12 collaboratori indicati in premessa;

è evidente l'importanza del lavoro che essi svolgono sia per la centralità della ricerca scientifica sia per la delicatezza del settore in cui operano e che tale lavoro certamente non è favorito dalla precarietà, dalla frammentazione contrattuale e da tali livelli retributivi;

la Regione ha posto con forza come proprio obiettivo la lotta contro il lavoro precario;

la necessità di una norma che permetta di fatto la stabilizzazione di questo personale, precario da lunghi anni, al fine di permettere un'equità di trattamento con altri lavoratori precari stabilizzati (veterinari ASP) alla luce anche dell'articolo 27, comma 6, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, che prevede '*Al fine di non interrompere le attività dei Registri tumori, le strutture sanitarie interessate sono autorizzate a prorogare i contratti del personale precario attualmente in servizio*';

per sapere:

se e in che modo intendano provvedere a una norma che permetta la stabilizzazione del suddetto personale precario anche nella formula *part-time*, al fine di non aggravare la spesa nel capitolo della sanità;

se intendano instaurare una collaborazione con l'amministrazione dell'ASP 7 perchè vengano tutelate l'anzianità e le competenze del personale precario a prescindere dal titolo di studio e perchè il personale precario con due generazioni di anzianità (10 anni) venga considerato il periodo lavorativo equiparabile a una specialità o a un dottorato». (1907)

DIGIACOMO

PRESIDENTE. Avverto che le interrogazioni testé annunziate saranno poste all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Comunico che é stata presentata la seguente interrogazione con richiesta di risposta in Commissione:

«All'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

i comuni, ai sensi dell'ex art. 2 della legge n. 1187 del 1968, del DPR n. 327/2001 (Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche ed integrazioni, allo scadere di ogni 5 anni sono alle prese con le rilevanti conseguenze derivanti dalla mancata attuazione della previsione delle opere di urbanizzazione inserite negli strumenti urbanistici. Ciò comporta la decadenza dei vincoli non attivati e quindi pone agli stessi comuni il problema di riproporre tali vincoli al fine di rispettare i parametri 'standard' urbanistici richiesti dal D.M. n. 1444/68;

la giurisprudenza più recente, con diverse sentenze della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato, ha ampiamente posto in luce quanto la decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio imponga ai comuni di procedere il più rapidamente possibile alla obbligatoria integrazione del Piano dei vincoli decaduti. Inoltre esiste la possibilità che ogni soggetto privato, in caso di inerzia della Amministrazione comunale, possa promuovere interventi sostitutivi oppure agire in via giurisdizionale, al fine di impedire la automatica riproposizione del vincolo (che equivarrebbe quindi ad un esproprio di fatto), potendo, soprattutto in quest'ultimo caso, pretendere la corresponsione dell'indennità d'esproprio quale giusto ristoro per il danno subito;

considerato che:

tutti gli strumenti urbanistici approvati in data antecedente al 30 giugno 2003 (data di entrata in vigore della l. r. n. 7 del 2003 che ha recepito il DPR n. 327 del 2001), da tale data sono soggetti alla scadenza dei vincoli quinquennali;

tantissimi comuni della Sicilia sono già in grande difficoltà, soprattutto quando si trovano a dovere realizzare le previste opere di urbanizzazione con i relativi vincoli scaduti;

in particolare molti di questi comuni non saranno in grado di predisporre la reiteratione dei vincoli scaduti, e/o le varianti generali al PRG: infatti la reiteratione degli stessi vincoli, trattandosi di un esproprio di fatto, per legge deve essere motivata e supportata da un piano finanziario che possa far fronte alle tante ed inevitabili richieste di indennizzo da parte dei proprietari dei beni vincolati;

d'altronde i comuni non hanno alternativa in quanto alla loro inadempienza scatteranno i commissariamenti da parte della Regione. Tali procedure commissariali non risolveranno in ogni caso il problema che, evidentemente, ha grosse implicazioni di carattere finanziario date le asfittiche casse degli enti locali, anche alla luce del fatto che da qualche anno gli stessi 'impropriamente' utilizzano gran parte dei proventi della cosiddetta legge 'Bucalossi' per spese correnti;

per sapere:

se non ritenga opportuno concedere una proroga ai comuni impossibilitati a reiterare per tempo i vincoli decaduti, ove ciò dipendesse soltanto dalla mancanza delle cartografie aggiornate e/o dalla mancanza delle necessarie risorse finanziarie;

se non ritenga opportuno accelerare l'iter finalizzato all'approvazione della nuova legge regionale urbanistica che contenga un adeguato articolato, finalizzato a disciplinare la perequazione urbanistica e/o altre forme di indennizzo in alternativa alla tradizionale indennità d'esproprio. Ciò anche al fine di tenere nel debito conto l'oggettiva condizione che vede la stragrande maggioranza dei comuni non in grado di far fronte con proprie risorse alla problematica in questione;

se non ritenga opportuno, infine, nelle more dell'approvazione della nuova legge regionale urbanistica, che certamente non avrà un iter breve, predisporre una norma finanziaria che regolamenti la perequazione e/o compensazione urbanistica anche al fine di consentire ai comuni, alla scadenza dei suddetti vincoli, di poter meglio gestire questa delicata fase di transizione». (1905)

RUGGIRELLO

L'interrogazione testé annunciata sarà inviata al Governo e alla competente Commissione.

Comunicazione relativa all'interrogazione numero 1823

PRESIDENTE. Con riferimento all'interrogazione con richiesta di risposta in Commissione n. 1823 *“Chiarimenti sulla gestione della riserva naturale orientata Isola Bella”*, comunica che la stessa si è svolta nella seduta n. 154 del 25 maggio 2011 della IV Commissione legislativa permanente 'Ambiente e territorio' e che l'interrogante, onorevole Buzzanca, si è dichiarato insoddisfatto della risposta fornita dall'Assessore per il territorio e l'ambiente.

Atteso che, con nota 20738 del 5 maggio 2011, il Presidente della Regione ha delegato il suddetto Assessore alla trattazione dell'atto ispettivo, l'iter parlamentare dell'interrogazione è da intendersi concluso.

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge «Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili» (nn. 582-590-606/A)

PRESIDENTE. Si passa al II punto all'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Il primo disegno di legge al nostro esame è quello nn. 582-590-606/A «Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili», posto al numero 1).

Onorevoli colleghi, è pervenuta una nota, datata 6 giugno 2011, del Presidente del Gruppo parlamentare PID, onorevole Maira, con cui informa che tutti i deputati del Gruppo PID all'ARS saranno impegnati a Roma nei giorni 7 giugno e 8 giugno mattina nei lavori della direzione nazionale del Partito, con rientro a Palermo mercoledì 8 giugno dalle ore 17.00 in poi.

In ossequio alla prassi parlamentare che prevede che quando un partito politico è impegnato nella direzione nazionale si tenga conto di tale fattispecie e in considerazione del fatto che uno degli emendamenti più importanti del disegno di legge, l'emendamento A.3 del Governo, presentato nel corso della precedente seduta e che necessita di copertura finanziaria, è già stato inviato per il parere alla Commissione Bilancio, la quale si riunirà domani mattina, il seguito della discussione del disegno di legge nn. 582-590-606/A è rinviato alla seduta di domani pomeriggio.

Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.

Ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento interno

RINALDI. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento interno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RINALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi scuso perché l'argomento che vorrei trattare non riguarda la materia all'ordine del giorno, però l'urgenza e la serietà dell'argomento mi impone di trattarlo oggi. Si tratta di alcuni precari, i cosiddetti 331 e 280, che sono stati avviati al lavoro dal 2000 in poi, attraverso le cooperative e i progetti presentati, presso alcuni enti: enti locali, enti regionali, enti sottoposti a vigilanza da parte della Regione.

Questi ragazzi, che adesso non sono più tali, hanno lavorato dal 2000 in poi presso questi enti; grazie ad una legge, la numero 17 del 2004, alcuni di loro hanno avuto la possibilità - con una circolare che ebbe efficacia per quindici giorni - di attivare un processo di fuoriuscita dalle cooperative e di essere utilizzati, di fatto, presso gli enti utilizzatori. Coloro i quali presentarono la domanda allora furono stabilizzati e adesso sono impiegati comunali o impiegati regionali.

Nel 2010, con una circolare dell'assessore Piraino sono stati riaperti i termini per la presentazione, sempre per coloro che avevano i requisiti di cui agli articoli 74 e 75 della legge 17 del 2004, che prevedevano alcuni requisiti e, cioè, avere 45 giorni di servizio presso l'ente al 31 dicembre 2004. La stessa legge permetteva, attraverso questa circolare del dicembre 2010, di presentare la domanda e proseguire la fuoriuscita dalle cooperative presso gli enti dove questi ragazzi avevano prestato servizio. E così è avvenuto. Molti di questi ragazzi hanno presentato la domanda e, ai sensi degli articoli 74 e 75 della legge 17/2004, alcuni sono stati avviati alla prosecuzione del lavoro presso la Provincia di Messina, ad esempio, presso alcuni Comuni della provincia di Messina e presso alcuni enti sottoposti alla vigilanza della Regione.

E' accaduto un fatto gravissimo di cui imputo la responsabilità alla Presidenza della Regione: la Presidenza, con atto indirizzato all'assessore Piraino - che ringrazio per l'attenzione che ha avuto verso questi precari - ha revocato la circolare ponendo un problema grave, un problema serio, perché quanti hanno presentato la domanda e hanno avuto le delibere dagli enti locali, dalla Provincia e dagli enti sottoposti al vincolo della Regione siciliana, si trovano in servizio. E il ritiro della circolare, chiaramente, produrrà numerosi contenziosi. Infatti, questa circolare ha prodotto degli effetti, ha prodotto pure un deliberato degli Uffici provinciali del lavoro che avevano il dovere di avviare al lavoro questi ragazzi presso gli enti utilizzatori. E questi contenziosi andranno avanti con la conseguente posizione della Magistratura che condannerà la Regione siciliana a far proseguire il lavoro nelle aziende o negli enti dove hanno svolto i 45 giorni.

Ma la cosa ancora più grave, assessore Russo...

PRESIDENTE. Assessore Massimo Russo, la prego di prendere posto.
Onorevole Rinaldi, la invito ad avviarsi alla conclusione.

RINALDI. Assessore Russo, lei non mi ha ascoltato poco fa, io parlavo della situazione di quei precari che si è aggravata con il ritiro di una circolare da parte del Presidente della Regione.

C'è una situazione particolare a Messina che riguarda sia l'ASP sia l'azienda ospedaliera 'Papardo e Piemonte', dove questi precari avevano presentato istanza, ai sensi dell'articolo 75 della legge 17/2004, per poter proseguire il lavoro presso l'ente utilizzatore di fatto.

Con lettera ufficiale l'ASP ha comunicato che non può assorbirli ai sensi dell'articolo 75, ma dopo quindici giorni ha prorogato la convenzione con la cooperativa.

Io ho chiesto un'ispezione sia nell'uno che nell'altro ente e invito il Governo ad attivare al più presto questa ispezione per capire se le convenzioni possono essere ancora in vita tramite le cooperative oppure se è necessario indire un bando di gara per svolgere alcuni servizi; se è possibile l'attività dei precari attraverso le cooperative oppure se, una volta per tutte, occorre trovare una soluzione - lo chiedo al Presidente della Regione, e colgo l'occasione anche se non c'è, ma sono presenti alcuni assessori - per questi precari che avevano trovato una possibilità attraverso la circolare che apriva i termini di cui agli articoli 74 e 75 e che, con un atto irresponsabile da parte della Presidenza della Regione, è stata ritirata.

Assessore, la prego pertanto di intervenire.

Sull'ordine dei lavori

VINCIULLO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. La invito a rispettare i tempi assegnati.

VINCIULLO. Come sempre, signor Presidente.

Signor Presidente, grazie a lei oggi arriva in Aula il disegno di legge che riguarda il recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni.

Tuttavia, le vorrei chiedere di programmare diversamente i lavori d'Aula.

Come lei sa, il Gruppo parlamentare 'I Popolari di Italia Domani' ha chiesto di potere svolgere la propria attività di partito a Roma sia oggi che domani fino alle ore 17.00 e, di conseguenza, domani mattina le Commissioni non saranno nelle condizioni di lavorare perché i colleghi del PID saranno ancora a Roma, dal momento che hanno assicurato la loro presenza qui dopo le ore 17.00.

Nello stesso tempo abbiamo la necessità di fissare i tempi per gli emendamenti al disegno di legge n. 719/A in materia di appalti all'esame odierno dell'Aula.

Poi vorrei ricordarle, signor Presidente, che domenica si vota pure per i referendum e i deputati che, come me, sono impegnati nei referendum vorrebbero essere messi nelle condizioni di poter esercitare il proprio diritto in quanto teniamo moltissimo al raggiungimento del *quorum*, in maniera tale che i cittadini possano liberamente esercitare il loro diritto-dovere di voto.

Siccome domenica e lunedì vi sono pure alcuni turni di ballottaggio, signor Presidente, nel rispetto della sua autonomia, le chiedo di metterci nelle condizioni di poter esercitare il nostro diritto di partecipare sia alle elezioni sia all'attività referendaria e, quindi, se è possibile, di rinviare i lavori a martedì, fissando per venerdì prossimo il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 719/A.

Discussione del disegno di legge «Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (nn. 719-515-673/A)

PRESIDENTE. Si passa, pertanto, all'esame del disegno di legge nn. 719-515-673/A «Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», posto al n. 2).

Invito i componenti la IV Commissione a prendere posto al banco delle commissioni.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Faraone, per svolgere la relazione.

FARAONE, *relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame ha lo scopo di adeguare la normativa regionale in materia di contratti di lavori pubblici, servizi e forniture alla normativa statale operando il rinvio dinamico al decreto legislativo n. 163 del 2006, meglio noto come Codice degli appalti.

Si tratta di un recepimento che si ritiene necessario al fine di armonizzare l'ordinamento regionale e quello delle altre regioni.

Come è noto la materia degli appalti pubblici è oggetto di continui interventi anche da parte del legislatore europeo, per tutelare il principio e la libera concorrenza e consentire che il criterio dell'evidenza pubblica trovi attuazione in tutte le fasi procedurale dei contratti che le pubbliche amministrazioni debbono stipulare.

L'articolato si compone di 28 articoli, alcuni riproducono testualmente norme già previste nell'ordinamento regionale.

In particolare, l'articolo 1 opera un rinvio dinamico al decreto n. 163 del 2006, facendo salvi alcuni articoli, la cui materia continua ad essere disciplinata dalla normativa regionale.

Vengono fatti salvi dal rinvio al Codice degli appalti gli articoli che contengono le seguenti disposizioni:

- a) osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- b) commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- c) consiglio superiore dei lavori pubblici;
- d) programmazione dei lavori pubblici;
- e) termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi;
- f) procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore;
- g) disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche;
- h) protocolli di legalità e di tutela dei lavoratori.

L'articolo 2 detta l'ambito di applicazione del disegno di legge, prevedendo le categorie dei soggetti aggiudicatari, tra questi vengono individuati gli enti di culto che sono stati già introdotti dalla legge regionale 7/2003, che aveva ampliato l'ambito soggettivo di applicazione introducendo con la lettera d) comma 2 dell'articolo 2 della legge 109 del 1994, una disposizione per mezzo della quale l'intero sistema legislativo e regolamentare degli appalti in Sicilia trova applicazione anche agli enti di culto o di formazione religiosa e/o agli enti privati per le opere per le quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento.

L'articolo 3 recependo una norma già vigente si occupa dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, avente il compito di vigilare ed eventualmente sanzionare comportamenti in contrasto con la normativa regionale.

L'articolo 4 prevede l'istituzione del Dipartimento regionale tecnico presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità a cui vengono attribuite funzioni finora in capo al Dipartimento delle infrastrutture e della mobilità e all'osservatorio regionale ai lavori pubblici.

Tra i compiti a questi devoluti si rileva:

- l'esecuzione della progettazione, direzione e collaudo dei lavori;

- la verifica dell'osservanza delle norme tecniche di costruzione;
- attività di consulenza tecnica agli Enti locali;
- la redazione del prezzario unico regionale per le opere pubbliche.

Inoltre, allo stesso organo devono essere comunicati da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori:

- a) i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata;
- b) l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo e l'importo finale del lavoro limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione.

Per gli appalti di importo inferiore a cinquecentomila euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento.

Al fine di consentire la conoscenza di tutte le fasi procedurali che interessano gli appalti di lavori pubblici, gli stessi enti devono rendere noti i suddetti dati attraverso pubblicità a mezzo stampa.

L'articolo 5 detta la disciplina applicabile in materia di conferenza di servizi, facendo un rinvio alla normativa regionale e a quella statale.

L'articolo 6 recepisce gli articoli 14 bis e 14 ter della legge n. 109 del 1994 così come recepita in Sicilia, ovvero la disciplina relativa i programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche e le relazioni istituzionali.

L'articolo 7 introduce i bandi tipo, che sono emanati per l'espletamento delle procedure aperte per l'affidamento di lavori e per l'espletamento delle procedure aperte per l'affidamento di servizi o forniture; e per la formazione degli elenchi di professionisti presso le stazioni appaltanti per l'affidamento degli appalti di servizi di progettazione di lavori di importo inferiore a 100.000 euro.

L'articolo 8 disciplina la Commissione aggiudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si prevede che nel caso in cui per l'affidamento di appalti di servizi o forniture, ovvero di lavori per importi inferiori ad euro 1.250 migliaia, le stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'aggiudicazione venga demandata ad una commissione, che operi secondo le norme stabilite dal DPR n. 207/2010.

La commissione viene nominata dall'organo della stazione appaltante competente.

L'articolo 9 istituisce l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, che è altresì competente per l'espletamento delle procedure in materia di finanza di progetto. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di organizzazione interna e funzionamento per le finalità di cui al presente articolo.

La norma riproduce nella sostanza quanto già contenuto nell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2002.

Particolare attenzione merita il comma 6, laddove nell'ipotesi di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione incaricata dell'espletamento delle gare di interesse provinciale, intercomunale e comunale è individuata mediante sorteggio pubblico svolto, entro il termine perentorio di due giorni lavorativi successivi alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dal presidente di turno della sezione centrale.

L'articolo 10 riproduce le disposizioni relative al prezzario regionale e l'aggiornamento dei prezzi.

L'articolo 11 definisce il concetto di opere edilizie di modeste dimensioni.

L'articolo 12 istituisce un unico Albo regionale dove possono iscriversi i professionisti cui possono essere affidati i servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria, alla urbanistica e alla paesaggistica di importo complessivamente non superiore ad euro 100.000.

L'articolo 13 introduce la possibilità a favore di un concorrente ad un bando di gara di presentare richiesta di verifica del corrispettivo complessivo del servizio posto a base di gara, qualora lo ritenga incongruo.

L'articolo 14 riproduce l'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2003.

L'articolo 15 opera il rinvio dinamico al Testo unico delle espropriazioni.

L'articolo 16 estende la disciplina dettata dal Codice degli appalti in materia di subappalti anche ai noli ed alle forniture.

L'articolo 17 riproduce l'articolo 30 della legge regionale n. 7 del 2002.

L'articolo 18, ex articolo 40 della legge regionale 7 del 2002, attribuisce all'amministrazione regionale il compito di provvedere all'approvvigionamento idropotabile dei comuni della Regione.

Assume rilievo, ai fini della presente riforma normativa, l'articolo 19, che interviene dettando disposizioni diverse rispetto all'ordinamento statale in materia di criteri di aggiudicazione.

Preso atto delle criticità generate dal sistema del massimo ribasso come causa efficiente di infiltrazione della criminalità organizzata, vengono precisati i casi e i criteri da utilizzarsi nel caso del ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa, in coerenza con l'orientamento dell'Autorità di vigilanza sui contratti della P.A..

In particolare, con determinazione dell'8 ottobre 2008, n. 5 recante *“Utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici”*, l'Autorità di vigilanza ha precisato che *“...il criterio del prezzo più basso può reputarsi adeguato al perseguimento delle esigenze dell'amministrazione quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate; il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere adottato quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali, ad esempio, l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l'impatto ambientale, la metodologia utilizzata”*.

Inoltre il comma 5 definisce quali siano i caratteri al fine di potere ritenere un appalto di natura transfrontaliera alla luce di due sentenze della Corte di giustizia Europea, che hanno escluso che negli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria potesse farsi luogo all'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora l'appalto stesso presenti carattere transfrontaliero.

Nell'articolo 20 si prevede che le garanzie offerte oltre una data percentuale di ribasso (30 per cento) debbano essere offerte, in denaro, titoli o fideiussione bancaria, fornendo all'Amministrazione garanzie reali del corretto adempimento, spesso infruttuosamente escusse rispetto alle fideiussioni assicurative, con ciò consentendo anche un più incisivo controllo sulla provenienza delle risorse di cui l'impresa dispone.

L'articolo 21 introduce forme di garanzie a tutela della pubblica amministrazione per gli affidamenti realizzati mediante ricorso al sistema del contraente generale, così come previsto dall'art. 176 del Codice degli appalti.

L'articolo 22 individua come atto finale del procedimento relativo agli appalti di lavori, servizi, beni e forniture, finanziati con fondi regionali o con fondi extraregionali, il certificato di collaudo approvato dalla stazione appaltante.

L'articolo 23 destina le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nei limiti del 50 per cento alla sicurezza e alla conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 30 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Gli articoli 24, 25, 26 e 27 dettano, in conclusione, le norme transitorie, le abrogazioni di norme, la disciplina dei rapporti tra normativa regionale e sopravvenuta normativa statale e le disposizioni finanziarie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Di Mauro ha chiesto congedo per oggi.

L'Assemblea ne prende atto.

Riprende la discussione del disegno di legge nn. 719-515-673/A

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Comunico che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per domani, mercoledì 8 giugno 2011, alle ore 13.00.

Sull'ordine dei lavori

BUFARDECI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUFARDECI. Signor Presidente, intervengo solo per ribadire la richiesta di rinvio dei lavori, anche se mi hanno informato che qualche collega è già intervenuto sulla stessa richiesta che sto per formulare, perché i colleghi del PID hanno informato sia la Presidenza dell'Assemblea che tutti i capigruppo della loro impossibilità ad essere presenti domani in Aula per ragioni inerenti il loro partito, che li tratteranno a Roma. Credo che sia utile e importante tenere conto di tale richiesta, in particolar modo per l'esame di un disegno di legge come questo, importantissimo, sul quale occorre la massima convergenza e discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Bufardecì, abbiamo rinviato la seduta di oggi proprio per l'assenza dei colleghi del PID che torneranno domani in tarda mattinata. Ho la loro disponibilità scritta alla partecipazione alla seduta di domani.

Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a domani, mercoledì 8 giugno 2011, alle ore 16.00, con il seguente ordine del giorno:

I - Comunicazioni

II - Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma 3, del Regolamento interno, di interrogazioni e interpellanze della Rubrica *"Istruzione e formazione professionale"*

III - Discussione dei disegni di legge:

1) "Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nn. 719-515-673/A) *(Seguito)*

Relatore: on. Faraone

XV LEGISLATURA

259ª SEDUTA

7 giugno 2011

2) “Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili”
(n. 582-590-606/A) (*Seguito*)

Relatore: on. Laccoto

La seduta è tolta alle ore 17.36

DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA

Il Direttore
dott. Mario Di Piazza

Il Responsabile
Capo dell'Ufficio dei resoconti
dott.ssa Iolanda Caroselli

ALLEGATO**Risposte scritte ad interrogazioni - Rubrica 'Autonomie locali e funzione pubblica'**

GALVAGNO. - «Al Presidente della Regione, premesso che:

la Corte costituzionale, con sentenza n. 189/2007, ha dichiarato l'incostituzionalità di alcuni articoli di legge (art. 58, primo comma, della l.r. 33/1996; art. 16, secondo comma, della l.r. 8/2000 e art. 127, secondo comma, della l.r. 2/2002) riguardanti gli uffici stampa anche degli enti locali;

detta sentenza sostiene l'incostituzionalità del principio secondo il quale, con legge regionale, è stato applicato il contratto dei giornalisti a dipendenti di enti locali, senza la preventiva contrattazione sindacale;

l'Assemblea regionale siciliana ha votato un ordine del giorno, approvato nella seduta 70 del 28 giugno 2007, con il quale ha impegnato il Governo della Regione, nelle more dell'avvio della contrattazione per la definizione dei profili professionali dei giornalisti che operano negli uffici stampa degli enti locali, ad emanare le opportune direttive agli enti locali al fine di garantire le retribuzioni per le prestazioni svolte dai giornalisti;

considerato che:

l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, ha diramato una circolare in tal senso;

l'Unione regionale province siciliane ha sottoscritto il contratto;

tutte le province e i comuni dell'Isola si sono adeguati alla circolare dell'Assessore tranne la giunta provinciale di Enna, unico caso in Sicilia che ha ritenuto di retrocedere le due addette dell'ufficio stampa di cui una giornalista professionista e l'altra pubblicista;

viene a determinarsi una disparità di trattamento tra dipendenti di enti locali che svolgono le stesse mansioni, all'interno della stessa Regione;

la deliberazione della giunta provinciale di Enna appare arbitraria;

per sapere:

se non ritenga di ordinare un'ispezione presso la provincia regionale di Enna al fine di chiarire tutta la vicenda;

se, a seguito delle risultanze della ispezione, non ritenga di impartire opportune direttive agli enti locali dell'Isola al fine di garantire una univoca applicazione della legge». (115)

(L'interrogante chiede risposta con urgenza)

Risposta. - «A seguito delle modifiche alle competenze degli Assessorati regionali, introdotte dalla legge 16 dicembre 2008, n. 19 e dal Regolamento di attuazione emanato con D.P. n.12 del 5 dicembre 2009, la scrivente è stata delegata alla trattazione della interrogazione indicata in oggetto,

diretta ad ottenere “Notizie sulla retrocessione di due dipendenti dell'ufficio stampa della provincia di Enna”.

A tal uopo il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, dopo aver interpellato la Provincia Regionale di Enna, con nota nr. 57352 del 16 dicembre 2008, ha rappresentato agli Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore *pro tempore*, quanto segue.

“La Provincia Regionale di Enna conferma la legittimità e liceità della propria deliberazione di G.P. 110 del 27/07/2008, supportando l'adozione con l'obbligatorietà per l'ente di recepire le superiori direttive intervenute con sentenza della Corte costituzionale n. 189 pubblicata sulla G.U. n. 24 del 20/06/2008; direttive peraltro ulteriormente sancite dal Consiglio di Stato, Sez. 6^a n. 3870/08 che dirime la questione del contratto applicabile ai giornalisti in servizio presso gli EE.LL. (nello specifico della Provincia Regionale di Napoli) affermando, senza mezzi termini, che al capo dell'Ufficio Stampa di una Amministrazione Provinciale va corrisposto il trattamento economico e giuridico previsto per i dipendenti degli EE.LL. e non quello attribuito dal contratto dei giornalisti; La Provincia Regionale di Enna, al fine di acquisire conforto rispetto alle scelte operative poste in essere con la citata deliberazione di G.P. 110 del 23/07/2008, ha acquisito ulteriore parere legale da parte dell'Avv.to Salvatore Mazza che sostanzialmente:

- *conferma la correttezza e liceità della determinazione della Giunta Provinciale in quanto l'attività espletata costituisce doverosa applicazione di superiori direttive intervenute con sentenza della corte costituzionale n.189/2008;*
- *evidenzia che l'Amministrazione Regionale non è titolare della rappresentanza legale della parte pubblica – enti locali (di esclusiva competenza ARAN) e conseguentemente il contratto collettivo stipulato in data 24/10/2007 non può essere vincolante per la provincia di Enna;*
- *evidenzia che la sentenza della Corte Costituzionale non ha creato un vuoto normativo ma un sostanziale rinvio alla disciplina vigente del C.C.R.L. del comparto Autonomie Locali..*

Alla luce delle suesposte motivazioni la Provincia Regionale di Enna conferma quanto già disposto con deliberazione di G.P. nr. 110/2008”.

Relativamente alla richiesta dell'interrogante di un'ispezione presso la Provincia di Enna al fine di chiarire la vicenda, il Dipartimento delle Autonomie Locali ha altresì precisato che “la nuova prospettiva istituzionale di valorizzazione e responsabilizzazione degli enti territoriali autonomi, sancita dal novellato art. 114 della Costituzione ed il venir meno del controllo preventivo esterno sugli atti previsto dall'art. 130 della costituzione, evidenziano come il nuovo disegno costituzionale sia teso a valorizzare l'autonomia come responsabilità, come autocontrollo e capacità di garantire legalità sostanziale all'azione amministrativa da parte di ciascun soggetto di autonomia, chiamato a gestire le proprie funzioni nel rispetto dei principi costituzionali ed in termini di congruità ed adeguatezza della gestione.

Inoltre non può trascurarsi che nella Regione Sicilia l'attività di controllo e di annullamento degli atti degli EE.LL. è venuta meno con l'adozione della normativa che ha soppresso i CO.RE.CO. senza attribuire, in alternativa, tale competenza a questo Assessorato.

In via ulteriore la problematica evidenziata non rientra tra quelle per le quali può essere invocato un intervento sostitutivo. Infatti la sostituzione deve intendersi come provvedimento estrema ratio, da esperirsi soltanto nei casi in cui l'ente non sia in grado di compiere autonomamente l'atto o gli atti obbligatori per legge (es. approvazione del bilancio di previsione, del Conto consuntivo, della Salvaguardia degli equilibri di bilancio nonché degli altri atti discendenti da specifici obblighi di legge).

Va tenuto presente infine che le ipotesi di intervento sostitutivo debbono configurarsi come fatto eccezionale rispetto al normale esercizio delle funzioni amministrative pertanto l'autorità di vigilanza regionale è tenuta al rispetto di alcuni principi connessi essenzialmente all'esigenza di salvaguardare il valore costituzionale dell'autonomia degli enti locali. Senza trascurare che il Presidente della Giunta provinciale di Enna, con la determina di Giunta provinciale nr.110 del 23

luglio 2008, alla luce delle superiori direttive intervenute con la citata sentenza della Corte Costituzionale nr. 189/2008 e confortato dal parere legale di parte, ha ritenuto di assumere la determinazione assumendone in pieno la responsabilità».

Tanto si rappresenta rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento».

L'Assessore
dott.ssa Caterina Chinnici

CAPUTO. - «*Al Presidente della Regione*, premesso che:

in data 31 marzo 2010 il consigliere comunale di Termini Imerese, Mario Sacco, è stato vittima di un gravissimo atto intimidatorio, consistente nel recapito allo stesso di una testa mozzata di animale;

il consigliere comunale Sacco è anche il coordinatore cittadino del PDL e si è occupato della delicatissima vicenda della gestione degli appalti tra il comune di Termini Imerese e la cooperativa Azzurra s.r.l., per la quale il Prefetto di Palermo ha evidenziato la 'inopportunità' all'assegnazione di beni confiscati;

considerato che:

l'atto intimidatorio è da ricondurre all'impegno politico ed all'attività svolta in qualità di consigliere comunale;

l'atto di intimidazione è avvenuto subito dopo il dibattito consiliare sugli appalti dei servizi sociali;

tale evento crea un grave clima di tensione e preoccupazione anche per l'incolumità di tutti coloro i quali svolgono le loro funzioni ed i loro ruoli istituzionali nel rispetto dei valori della legalità;

ritenuto che l'atto intimidatorio nei confronti del consigliere comunale è riconducibile al suo impegno politico;

per sapere quali provvedimenti intenda adottare per garantire l'incolumità del consigliere Sacco».
(1135)

Risposta. «Si riscontra l'interrogazione indicata in oggetto, alla cui trattazione, con nota n. 1029 del 10 giugno 2010 della Segreteria Generale della Presidenza della Regione, è stato delegato questo Assessore Regionale alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica.

Con riferimento all'episodio descritto nel sopra citato atto di sindacato ispettivo, si fa presente che la tutela dell'incolumità dei cittadini, come degli amministratori locali, è di esclusiva competenza del Ministro dell'Interno e che, conseguentemente, nessuna iniziativa in merito può essere presa dal Governo della Regione Siciliana, che ciò non di meno è impegnato nel rispetto della legalità e nella lotta alla criminalità.

Tanto si rappresenta rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento».

L'Assessore
dott.ssa Caterina Chinnici

GALVAGNO. - «*All'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:*

il comune di Catenanuova (EN) fa parte, insieme ad altri cinque comuni, dell'unione di comuni 'Corone degli Erei';

per norma statutaria dell'unione, ciascun comune nomina tre propri consiglieri comunali nell'ambito dell'assemblea del consiglio dell'unione;

*in data 21/10/2009 il consiglio comunale di Catenanuova, con decreto n. 389/Serv. 1/S.G. del Presidente della Regione siciliana, veniva sciolto per non avere approvato il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2009 e contestualmente veniva nominato il commissario straordinario *pro tempore*;*

considerato che:

il commissario straordinario del comune di Catenanuova, nominato in sostituzione del consiglio comunale decaduto, con atto deliberativo n. 10 del 15/6/2010, ha nominato tre componenti del consiglio dell'unione dei comuni 'Corone degli Erei' in rappresentanza del comune di Catenanuova;

nella suddetta delibera di nomina dei tre consiglieri risultano essere stati esclusi 8 candidati '(...) per non aver dichiarato nella domanda il requisito 'di essere eleggibili' a consiglieri comunali, requisito previsto dall'art. 195, comma 1 della l.r. n. 16 del 15/03/1953 (...) e quanto richiesto dal bando';

atteso che:

il commissario straordinario facente funzione del consiglio comunale di Catenanuova non applica e non rispetta il regolamento del consiglio comunale;

avverso l'atto deliberativo in oggetto è stato presentato ricorso da parte dei sig.ri Lipari Santo e Virzì Prospero di Catenanuova, con il quale si chiede al commissario straordinario di revocare in autotutela la propria deliberazione n. 10 del 15/06/2010;

i ricorrenti esclusi dal sedicente 'bando' di selezione dei componenti il consiglio generale dell'unione dei comuni 'Corone degli Erei', pubblicato nell'albo pretorio del comune il 29/04/2010 e contestualmente sul sito del comune, erano e sono idonei a ricoprire la carica di consigliere comunale, come appurato dallo stesso commissario consultando le liste elettori generali del comune di Catenanuova e come dichiarato nell'atto deliberativo n. 10 del 15/06/2010;

i suddetti ricorrenti hanno altresì chiesto al consiglio dell'unione dei comuni 'Corone degli Erei' l'apertura di una pregiudiziale sulla legittimità della deliberazione n. 10 del 15/06/2010, al fine di tutelare la legittimità del consiglio stesso e l'avvio di tutte le azioni di tutela previste per legge del proprio organo;

il ricorso è stato notificato all'Assessorato regionale Autonomie locali e funzione pubblica, servizio 8- vigilanza e controllo sugli organi e sui servizi locali;

nel predetto ricorso vengono evidenziate palesi illegittimità in ordine alla regolarità formale e sostanziale dell'atto adottato dal commissario straordinario di Catenanuova;

per sapere:

se sia a conoscenza che la deliberazione commissariale n. 10 del 15 giugno 2010 è stata adottata in assenza dei prescritti pareri tecnici previsti dalla legge;

se sia a conoscenza dei fatti sopra rappresentati;

se non ritenga opportuno avviare una indagine ispettiva volta ad accertare il rispetto dei principi di legalità e trasparenza nella gestione operata dal commissario straordinario di Catenanuova;

se, nell'ipotesi che vengano accertate irregolarità, non ritenga di dover procedere alla immediata rimozione del suddetto commissario straordinario;

se e quali iniziative intenda, in ogni caso, adottare al fine di consentire all'unione dei comuni 'Corone degli Erei' di procedere con serenità nello svolgimento delle proprie funzioni, anche a tutela degli interessi della collettività che rappresenta democraticamente». (1255)

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

Risposta. - «In riferimento a quanto descritto dall'onorevole interrogante nell'atto di sindacato ispettivo di cui in oggetto, si rappresenta quanto segue.

I fatti descritti nell'interrogazione si riferiscono alle procedure di selezione e conseguente nomina di tre componenti del Consiglio dell'Unione dei comuni "Corone degli Erei" in rappresentanza del Comune di Catenanuova (En).

Tale selezione si è resa necessaria a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale di Catenanuova e della conseguente decadenza dei tre consiglieri comunali precedentemente designati in seno al consiglio dell'Unione.

Alla designazione dei nuovi componenti procedeva il commissario straordinario nominato in sostituzione del Consiglio comunale con D.P.R. n. 389/ser. 1/SG. del 21 ottobre 2009.

Con riguardo a dette designazioni l'art 195 dell'O.R.EE.LL. recita testualmente: *"Gli amministratori straordinari dei Comuni e dei Liberi Consorzi provvedono, con nomine da farsi fra gli eleggibili a Consigliere, alla sostituzione di coloro che, in conseguenza dello scioglimento dei Consigli, siano decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richiede la qualità di Consigliere.*

Le persone così nominate durano in carica finché non vengano sostituite dai nuovi Consigli".

La selezione, in coerenza con la citata disposizione legislativa, veniva effettuata *"fra gli eleggibili a Consigliere"* e, al fine di garantire la massima trasparenza, avveniva a seguito di avviso pubblico affisso sull'albo pretorio e pubblicato sul sito internet del Comune.

L'esclusione di alcune delle istanze pervenute trova piena giustificazione, da quanto si evince nella delibera di nomina, nel fatto che alcuni candidati non avrebbero dichiarato di essere in possesso del requisito di eleggibilità a consigliere comunale.

In conclusione, alla luce della documentazione acquisita, della relazione prodotta dal commissario straordinario, dott. Eliseo Fonte, e delle valutazioni cui è pervenuto il Dipartimento delle Autonomie Locali, a seguito di approfondita attività istruttoria, nella procedura di designazione di cui trattasi non si ravvisano irregolarità che possano giustificare gli interventi invocati nell'atto di sindacato ispettivo presentato dall'Onorevole interrogante».

L'Assessore
dott.ssa Caterina Chinnici

CAPUTO. - *«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:*

recentemente alcuni amministratori degli enti locali sono stati vittime di episodi criminosi di intimidazioni e danneggiamento;

diversi atti intimidatori, infatti, hanno colpito, distintamente, il sindaco di Altofonte (PA), Vincenzo Di Girolamo, ed il consigliere comunale di Borgetto (PA), Giuseppe Barbato;

tali episodi non sono rimasti casi isolati ma sono stati reiterati con gravi minacce e danneggiamenti. Diversi, infatti, sono stati gli atti di intimidazioni rivolti agli amministratori;

considerato che:

si tratta di atti destinati ai danni di amministratori di comuni che ricadono all'interno di un vasto territorio tristemente condizionato dalla presenza della criminalità organizzata;

tali accadimenti sono da considerarsi gravi e preoccupanti e non devono essere sottovalutati, atteso che sono stati indirizzati a chi riveste la qualità di primo cittadino, come nel caso del sindaco di Altofonte - Vincenzo Di Girolamo - e a chi ricopre cariche elettive, come nel caso di Giuseppe Barbato, consigliere comunale di Borgetto;

ritenuto che tali gravi accadimenti dimostrano che la criminalità organizzata intende colpire le istituzioni e che pertanto i fatti accaduti, oltre ad essere valutati nelle opportune sedi investigative e giudiziarie, devono anche essere attenzionate dalla politica;

per sapere quali atti o provvedimenti abbiano adottato o intendano adottare per iniziative di sostegno degli amministratori locali che subiscono atti di intimidazione». (1355)

Risposta. - «Si riscontra l'interrogazione indicata in oggetto, alla cui trattazione, con nota n. 200 del 25 ottobre 2010 della Segreteria generale della Presidenza della Regione, è stato delegato questo Assessore regionale alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica.

Con riferimento agli episodi descritti nel sopra citato atto di sindacato ispettivo, si fa presente che la tutela dell'incolumità dei cittadini, come degli amministratori locali, è di esclusiva competenza del Ministro dell'Interno e che, conseguentemente, nessuna iniziativa in merito può essere presa dal Governo della Regione Siciliana, che ciò non di meno è impegnato nel rispetto della legalità e nella lotta alla criminalità.

Tanto si rappresenta rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento».

L'Assessore
dott.ssa Caterina Chinnici

GALVAGNO - BARBAGALLO - AMMATUNA - DI BENEDETTO - MARZIANO - TERMINE. - *«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che in data 31 dicembre 2010 nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n.*

18 è stato pubblicato il bando relativo alla pubblica selezione per esami, per la copertura, mediante mobilità esterna, di n. 1 posto di dirigente dell'Avvocatura provinciale, a tempo pieno ed indeterminato, indetto dalla Provincia regionale di Siracusa;

considerato che la legge regionale n. 25/1993, all'art. 19, comma 4, concernente l'accelerazione dei pubblici concorsi dispone che: 'Ai fini dell'accelerazione e della trasparenza delle procedure concorsuali' (...) per il triennio successivo all'entrata in vigore della medesima legge i posti messi a concorso siano coperti mediante concorsi pubblici 'per soli titoli';

considerato, altresì, che:

con successiva disposizione legislativa il termine previsto dal suddetto comma 4 è stato differito al 31 dicembre 2013;

in particolare, l'art. 42 della l.r. n. 11/2010 concernente 'Norme in materia di procedure concorsuali e di assunzione di personale' dispone testualmente che: 'Per gli enti locali e per l'amministrazione regionale e per gli enti sottoposti a tutela e vigilanza della medesima amministrazione, il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 è differito al 31 dicembre 2013' e precisa altresì, in maniera inequivocabile, che la norma si applica anche al personale delle aziende sanitarie, con esclusione del solo personale dell'area medica;

per sapere:

sulla base di quali disposizioni normative o di altra natura siano state stabilite le procedure concorsuali del suddetto bando di concorso della Provincia regionale di Siracusa, atteso che la legge prevede, nella fattispecie, l'espletamento del concorso per soli titoli;

quali immediati provvedimenti si intendano porre in essere per la modifica del bando in oggetto, pubblicato nella GURS n. 18 del 31 dicembre 2010, onde garantire il rispetto della normativa vigente e dei principi inderogabili della trasparenza nelle procedure concorsuali riguardanti la pubblica amministrazione e gli enti sottoposti a tutela e vigilanza della medesima, così come previsto dalla l.r. n. 25/1993». (1636)

(Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)

Risposta. - «Con l'atto di sindacato ispettivo di cui in oggetto, gli onorevoli interroganti chiedono spiegazioni circa la correttezza della procedura concorsuale posta in essere dalla Provincia regionale di Siracusa con il bando per la copertura di un posto di dirigente dell'avvocatura provinciale mediante mobilità esterna, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, serie speciale concorsi, n. 18 del 31 dicembre 2010.

In particolare si lamenta la mancata applicazione dell'art 19, comma 4, della legge regionale n. 25 del 1 settembre 1993, in base al quale *“i posti messi a concorso sono coperti mediante concorsi pubblici per soli titoli”*, disposizione la cui efficacia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 con l'art. 42, comma 1, della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010.

Alla luce della normativa applicabile e del parere n. 275 del 2004 reso dall'Ufficio Legislativo e legale della Regione Siciliana emerge che, nonostante l'art. 19 della l.r. n. 25/1993 preveda l'accesso mediante concorsi pubblici per soli titoli, con particolare riferimento alla dirigenza, il legislatore regionale, all'art. 34 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, ha recepito la normativa statale

(D.lgs. n. 165/2001, che prescrive l'assunzione mediante concorso per esami), mostrando in tal modo di voler distinguere la disciplina concorsuale da applicare al personale con qualifica dirigenziale, dal personale con differente qualifica.

In particolare l'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana nel citato parere afferma che con la l.r. n. 10/2000 *“il legislatore regionale ha dunque inteso connotare la dirigenza delle amministrazioni locali in modo peculiare, e cioè con una disciplina compiuta ed organica, distinta da quella applicabile al rimanente personale dell'ente locale; il recepito ordinamento non può, dunque, che prevalere in ogni sua parte sulla disciplina pure dettata dal legislatore regionale, in via generale, per gli impieghi pubblicitenuto conto, altresì, della richiamata peculiarità della dirigenza locale, deve concludersi che, dalla data di entrata in vigore della più volte citata legge regionale n. 10/2000, non è più applicabile, nella materia de qua, l'art. 19, comma 4, della legge regionale n. 25/1993, che consente nella Regione siciliana l'espletamento di concorsi pubblici per soli titoli”*.

In conclusione, considerato che per il reclutamento di personale con qualifica dirigenziale la Regione Siciliana e gli enti locali della Sicilia possono indire pubbliche selezioni per esami, si ritiene che, nel caso di specie, la Provincia regionale di Siracusa abbia operato nel rispetto della normativa applicabile»

L'Assessore
dott.ssa Caterina Chinnici

GALVAGNO - BARBAGALLO - AMMATUNA - DI BENEDETTO - MARZIANO - TERMINE. -*«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:*

in data 31 dicembre 2010 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 è stato pubblicato il bando relativo alla pubblica selezione per esami, per la copertura, mediante mobilità esterna ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, di n. 2 posti di dirigente - area amministrativa, a tempo pieno ed indeterminato, indetto dalla Provincia regionale di Siracusa;

considerato che la legge regionale n. 25/1993, all'art. 19, comma 4, concernente l'accelerazione dei pubblici concorsi dispone che: 'Ai fini dell'accelerazione e della trasparenza delle procedure concorsuali' (...) per il triennio successivo all'entrata in vigore della medesima legge i posti messi a concorso siano coperti mediante concorsi pubblici 'per soli titoli';

considerato, altresì, che:

con successiva disposizione legislativa il termine previsto dal suddetto comma 4 è stato differito al 31 dicembre 2013;

in particolare, l'art. 42 della l.r. n. 11/2010 concernente 'Norme in materia di procedure concorsuali e di assunzione di personale' dispone testualmente che: 'Per gli enti locali e per l'amministrazione regionale e per gli enti sottoposti a tutela e vigilanza della medesima amministrazione, il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 è differito al 31 dicembre 2013' e precisa, altresì, in maniera inequivocabile, che la norma si applica anche al personale delle aziende sanitarie, con esclusione del solo personale dell'area medica;

per sapere:

sulla base di quali disposizioni normative o di altra natura siano state stabilite le procedure concorsuali del suddetto bando di concorso della Provincia regionale di Siracusa, atteso che la normativa vigente prevede, nella fattispecie, l'espletamento del concorso per soli titoli;

quali immediati provvedimenti si intendano porre in essere per la modifica del bando in oggetto, pubblicato nella GURS n. 18 del 31/12/2010, onde garantire il rispetto della legge e dei principi inderogabili della trasparenza nelle procedure concorsuali riguardanti la pubblica amministrazione e gli enti sottoposti a tutela e vigilanza della medesima, così come previsto dalla l.r. n. 25/1993». (1637)

(Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)

Risposta. - «Con l'atto di sindacato ispettivo di cui in oggetto, gli onorevoli interroganti chiedono spiegazioni circa la correttezza della procedura concorsuale posta in essere dalla Provincia regionale di Siracusa con il bando per la copertura di due posti di dirigente - area amministrativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, serie speciale concorsi, n. 18 del 31 dicembre 2010.

In particolare si lamenta la mancata applicazione dell'art 19, comma 4, della legge regionale n. 25 del 1 settembre 1993, in base al quale *“i posti messi a concorso sono coperti mediante concorsi pubblici per soli titoli”*, disposizione la cui efficacia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 con l'art. 42, comma 1, della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010.

Alla luce della normativa applicabile e del parere n. 275 del 2004 reso dall'Ufficio Legislativo e legale della Regione Siciliana emerge che, nonostante l'art. 19 della l.r. n. 25/1993 preveda l'accesso mediante concorsi pubblici per soli titoli, con particolare riferimento alla dirigenza il legislatore regionale, all'art. 34 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, ha recepito la normativa statale (D.lgs. n. 165/2001, che prescrive l'assunzione mediante concorso per esami), mostrando in tal modo di voler distinguere la disciplina concorsuale da applicare al personale con qualifica dirigenziale, dal personale con differente qualifica.

In particolare l'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana nel citato parere afferma che con la l.r. n. 10/2000 *“il legislatore regionale ha dunque inteso connotare la dirigenza delle amministrazioni locali in modo peculiare, e cioè con una disciplina compiuta ed organica, distinta da quella applicabile al rimanente personale dell'ente locale; il recepito ordinamento non può, dunque, che prevalere in ogni sua parte sulla disciplina pure dettata dal legislatore regionale, in via generale, per gli impieghi pubblici.....tenuto conto, altresì, della richiamata peculiarità della dirigenza locale, deve concludersi che, dalla data di entrata in vigore della più volte citata legge regionale n. 10/2000, non è più applicabile, nella materia de qua, l'art. 19, comma 4, della legge regionale n. 25/1993, che consente nella Regione siciliana l'espletamento di concorsi pubblici per soli titoli”*.

In conclusione, considerato che per il reclutamento di personale con qualifica dirigenziale la Regione Siciliana e gli enti locali della Sicilia possono indire pubbliche selezioni per esami, si ritiene che, nel caso di specie, la Provincia regionale di Siracusa abbia operato nel rispetto della normativa applicabile».

L'Assessore
dott.ssa Caterina Chinnici

GALVAGNO - BARBAGALLO - AMMATUNA - DI BENEDETTO - MARZIANO - TERMINE. - *«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:*

in data 31 dicembre 2010 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 è stato pubblicato il bando relativo alla pubblica selezione per esami, per la copertura, mediante mobilità esterna ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, di n. 2 posti di dirigente - area economico-finanziaria, a tempo pieno ed indeterminato, indetto dalla Provincia regionale di Siracusa;

considerato che la legge regionale n. 25/1993, all'art. 19, comma 4, concernente l'accelerazione dei pubblici concorsi dispone che: 'Ai fini dell'accelerazione e della trasparenza delle procedure concorsuali' (...) per il triennio successivo all'entrata in vigore della medesima legge i posti messi a concorso siano coperti mediante concorsi pubblici 'per soli titoli';

considerato, altresì, che:

con successiva disposizione legislativa il termine previsto dal suddetto comma 4 è stato differito al 31 dicembre 2013;

in particolare, l'art. 42 della l.r. n. 11/2010 concernente 'Norme in materia di procedure concorsuali e di assunzione di personale' dispone testualmente che: 'Per gli enti locali e per l'amministrazione regionale e per gli enti sottoposti a tutela e vigilanza della medesima amministrazione, il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 è differito al 31 dicembre 2013' e precisa, altresì, in maniera inequivocabile, che la norma si applica anche al personale delle aziende sanitarie, con esclusione del solo personale dell'area medica;

per sapere:

sulla base di quali disposizioni normative o di altra natura siano state stabilite le procedure concorsuali del suddetto bando di concorso della Provincia regionale di Siracusa, atteso che la normativa vigente prevede, nella fattispecie, l'espletamento del concorso per soli titoli;

quali immediati provvedimenti si intendano porre in essere per la modifica del bando in oggetto, pubblicato nella GURS n. 18 del 31 dicembre 2010, onde garantire il rispetto della legge e dei principi inderogabili della trasparenza nelle procedure concorsuali riguardanti la pubblica amministrazione e gli enti sottoposti a tutela e vigilanza della medesima, così come previsto dalla l.r. n. 25/1993». (1638)

(Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)

Risposta. - «Con l'atto di sindacato ispettivo di cui in oggetto, gli onorevoli interroganti chiedono spiegazioni circa la correttezza della procedura concorsuale posta in essere dalla Provincia regionale di Siracusa con il bando per la copertura di due posti di dirigente - area economico-finanziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, serie speciale concorsi, n. 18 del 31 dicembre 2010.

In particolare si lamenta la mancata applicazione dell'art 19, comma 4, della legge regionale n. 25 del 1 settembre 1993, in base al quale *“i posti messi a concorso sono coperti mediante concorsi*

pubblici per soli titoli”, disposizione la cui efficacia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 con l’art. 42, comma 1, della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010.

Alla luce della normativa applicabile e del parere n. 275 del 2004 reso dall’Ufficio Legislativo e legale della Regione Siciliana emerge che, nonostante l’art. 19 della l.r. n. 25/1993 preveda l’accesso mediante concorsi pubblici per soli titoli, con particolare riferimento alla dirigenza il legislatore regionale, all’art. 34 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, ha recepito la normativa statale (D.lgs. n. 165/2001, che prescrive l’assunzione mediante concorso per esami), mostrando in tal modo di voler distinguere la disciplina concorsuale da applicare al personale con qualifica dirigenziale, dal personale con differente qualifica.

In particolare l’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana nel citato parere afferma che con la l.r. n. 10/2000 *“il legislatore regionale ha dunque inteso connotare la dirigenza delle amministrazioni locali in modo peculiare, e cioè con una disciplina compiuta ed organica, distinta da quella applicabile al rimanente personale dell’ente locale; il recepito ordinamento non può, dunque, che prevalere in ogni sua parte sulla disciplina pure dettata dal legislatore regionale, in via generale, per gli impieghi pubblici.....tenuto conto, altresì, della richiamata peculiarità della dirigenza locale, deve concludersi che, dalla data di entrata in vigore della più volte citata legge regionale n. 10/2000, non è più applicabile, nella materia de qua, l’art. 19, comma 4, della legge regionale n. 25/1993, che consente nella Regione siciliana l’espletamento di concorsi pubblici per soli titoli”*.

In conclusione, considerato che per il reclutamento di personale con qualifica dirigenziale la Regione Siciliana e gli enti locali della Sicilia possono indire pubbliche selezioni per esami, si ritiene che, nel caso di specie, la Provincia regionale di Siracusa abbia operato nel rispetto della normativa applicabile».

L’Assessore

dott.ssa Caterina Chinnici

GALVAGNO - BARBAGALLO - AMMATUNA - DI BENEDETTO - MARZIANO - TERMINE. - *«Al Presidente della Regione e all’Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:*

in data 31 dicembre 2010 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 è stato pubblicato il bando relativo alla pubblica selezione per esami, per la copertura, mediante mobilità esterna ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, di n. 2 posti di dirigente - area tecnica, a tempo pieno ed indeterminato, indetto dalla Provincia regionale di Siracusa;

considerato che la legge regionale n. 25/1993, all’art. 19, comma 4, concernente l’accelerazione dei pubblici concorsi dispone che: ‘Ai fini dell’accelerazione e della trasparenza delle procedure concorsuali’ (...) per il triennio successivo all’entrata in vigore della medesima legge i posti messi a concorso siano coperti mediante concorsi pubblici ‘per soli titoli’;

considerato, altresì, che:

con successiva disposizione legislativa il termine previsto dal suddetto comma 4 è stato differito al 31 dicembre 2013;

in particolare, l’art. 42 della l.r. n. 11/2010 concernente ‘Norme in materia di procedure concorsuali e di assunzione di personale’ dispone testualmente che: ‘Per gli enti locali e per

l'amministrazione regionale e per gli enti sottoposti a tutela e vigilanza della medesima amministrazione, il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 è differito al 31 dicembre 2013' e precisa, altresì, in maniera inequivocabile, che la norma si applica anche al personale delle aziende sanitarie, con esclusione del solo personale dell'area medica;

per sapere:

sulla base di quali disposizioni normative o di altra natura siano state stabilite le procedure concorsuali del suddetto bando di concorso della Provincia regionale di Siracusa, atteso che la normativa vigente prevede, nella fattispecie, l'espletamento del concorso per soli titoli;

quali immediati provvedimenti si intendano porre in essere per la modifica del bando in oggetto, pubblicato nella GURS n. 18 del 31 dicembre 2010, onde garantire il rispetto della legge e dei principi inderogabili della trasparenza nelle procedure concorsuali riguardanti la pubblica amministrazione e gli enti sottoposti a tutela e vigilanza della medesima, così come previsto dalla l.r. n. 25/1993». (1639)

(Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)

Risposta. - «Con l'atto di sindacato ispettivo di cui in oggetto, gli onorevoli interroganti chiedono spiegazioni circa la correttezza della procedura concorsuale posta in essere dalla Provincia regionale di Siracusa con il bando per la copertura di cinque posti di dirigente - area tecnica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, serie speciale concorsi, n. 18 del 31 dicembre 2010.

In particolare si lamenta la mancata applicazione dell'art 19, comma 4, della legge regionale n. 25 del 1 settembre 1993, in base al quale *“i posti messi a concorso sono coperti mediante concorsi pubblici per soli titoli”*, disposizione la cui efficacia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 con l'art. 42, comma 1, della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010.

Alla luce della normativa applicabile e del parere n. 275 del 2004 reso dall'Ufficio Legislativo e legale della Regione Siciliana emerge che, nonostante l'art. 19 della l.r. n. 25/1993 preveda l'accesso mediante concorsi pubblici per soli titoli, con particolare riferimento alla dirigenza il legislatore regionale, all'art. 34 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, ha recepito la normativa statale (D.lgs. n. 165/2001, che prescrive la assunzione mediante concorso per esami), mostrando in tal modo di voler distinguere la disciplina concorsuale da applicare al personale con qualifica dirigenziale, dal personale con differente qualifica.

In particolare l'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana nel citato parere afferma che con la l.r. n. 10/2000 *“il legislatore regionale ha dunque inteso connotare la dirigenza delle amministrazioni locali in modo peculiare, e cioè con una disciplina compiuta ed organica, distinta da quella applicabile al rimanente personale dell'ente locale; il recepito ordinamento non può, dunque, che prevalere in ogni sua parte sulla disciplina pure dettata dal legislatore regionale, in via generale, per gli impieghi pubblici.....tenuto conto, altresì, della richiamata peculiarità della dirigenza locale, deve concludersi che, dalla data di entrata in vigore della più volte citata legge regionale n. 10/2000, non è più applicabile, nella materia de qua, l'art. 19, comma 4, della legge regionale n. 25/1993, che consente nella Regione siciliana l'espletamento di concorsi pubblici per soli titoli”*.

In conclusione, considerato che per il reclutamento di personale con qualifica dirigenziale la Regione Siciliana e gli enti locali della Sicilia possono indire pubbliche selezioni per esami, si ritiene

che, nel caso di specie, la Provincia regionale di Siracusa abbia operato nel rispetto della normativa applicabile».

L'Assessore
dott.ssa Caterina Chinnici

GALVAGNO - MARZIANO. - *«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:*

in data 28 gennaio 2011 nella GURS n. 1 - Serie speciale concorsi - è stato pubblicato il bando relativo al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente dell'avvocatura provinciale a tempo pieno ed indeterminato, presso la provincia regionale di Siracusa;

considerato che:

la legge regionale n. 25/1993, all'art. 19, comma 4, concernente l'accelerazione dei pubblici concorsi dispone che A i fini dell'accelerazione e della trasparenza delle procedure concorsuali (...) per il triennio successivo all'entrata in vigore della medesima legge i posti messi a concorso siano coperti mediante concorsi pubblici per soli titoli;

considerato, altresì, che:

con successiva disposizione legislativa il termine previsto dal suddetto comma 4 è stato differito al 31 dicembre 2013;

in particolare, l'art. 42 della l.r. n. 11/2010 concernente norme in materia di procedure concorsuali e di assunzione di personale dispone testualmente che 'Per gli enti locali e per l'amministrazione regionale e per gli enti sottoposti a tutela e vigilanza della medesima amministrazione, il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 è differito al 31 dicembre 2013' e precisa, altresì, in maniera inequivocabile, che la norma si applica anche al personale delle aziende sanitarie, con esclusione del solo personale dell'area medica;

per conoscere:

sulla base di quali disposizioni normative o di altra natura sono state stabilite le procedure del suddetto concorso indetto dalla Provincia di Siracusa, atteso che la legge prevede, nella fattispecie, l'espletamento del concorso per soli titoli;

quali immediati provvedimenti si intendano porre in essere per la modifica del bando in oggetto, pubblicato nella GURS n. 1 - Serie speciale concorsi - del 28 gennaio 2011, onde garantire il rispetto della normativa vigente e dei principi inderogabili della trasparenza nelle procedure concorsuali riguardanti la pubblica amministrazione e gli enti sottoposti a tutela e vigilanza della medesima, così come previsto dalla l.r. n. 25/1993». (1761)

(Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)

Risposta. - *«Con l'atto di sindacato ispettivo di cui in oggetto, gli onorevoli interroganti chiedono spiegazioni circa la correttezza della procedura concorsuale posta in essere dalla Provincia regionale di Siracusa con il bando per la copertura di due posti di dirigente - area amministrativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, serie speciale concorsi, n. 1 del 28 gennaio 2011.*

In particolare si lamenta la mancata applicazione dell'art 19, comma 4, della legge regionale n. 25 del 1 settembre 1993, in base al quale *“i posti messi a concorso sono coperti mediante concorsi pubblici per soli titoli”*, disposizione la cui efficacia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 con l'art. 42, comma 1, della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010.

Alla luce della normativa applicabile e del parere n. 275 del 2004 reso dall'Ufficio Legislativo e legale della Regione Siciliana emerge che, nonostante l'art. 19 della l.r. n. 25/1993 preveda l'accesso mediante concorsi pubblici per soli titoli, con particolare riferimento alla dirigenza il legislatore regionale, all'art. 34 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, ha recepito la normativa statale (D.lgs. n. 165/2001, che prescrive la assunzione mediante concorso per esami), mostrando in tal modo di voler distinguere la disciplina concorsuale da applicare al personale con qualifica dirigenziale, dal personale con differente qualifica.

In particolare l'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana nel citato parere afferma che con la l.r. n. 10/2000 *“il legislatore regionale ha dunque inteso connotare la dirigenza delle amministrazioni locali in modo peculiare, e cioè con una disciplina compiuta ed organica, distinta da quella applicabile al rimanente personale dell'ente locale; il recepito ordinamento non può, dunque, che prevalere in ogni sua parte sulla disciplina pure dettata dal legislatore regionale, in via generale, per gli impieghi pubblici.....tenuto conto, altresì, della richiamata peculiarità della dirigenza locale, deve concludersi che, dalla data di entrata in vigore della più volte citata legge regionale n. 10/2000, non è più applicabile, nella materia de qua, l'art. 19, comma 4, della legge regionale n. 25/1993, che consente nella Regione siciliana l'espletamento di concorsi pubblici per soli titoli”*.

In conclusione, considerato che per il reclutamento di personale con qualifica dirigenziale la Regione Siciliana e gli enti locali della Sicilia possono indire pubbliche selezioni per esami, si ritiene che, nel caso di specie, la Provincia regionale di Siracusa abbia operato nel rispetto della normativa applicabile».

L'Assessore

dott.ssa Caterina Chinnici

GALVAGNO - MARZIANO. - *«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che in data 28 gennaio 2011 nella GURS n. 1 - Serie speciale concorsi - è stato pubblicato il bando relativo al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 5 posti di dirigente, area tecnica, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due riservati al personale interno, presso la Provincia regionale di Siracusa;*

considerato che la legge regionale n. 25/1993, all'art. 19, comma 4, concernente l'accelerazione dei pubblici concorsi dispone che: 'Ai fini dell'accelerazione e della trasparenza delle procedure concorsuali' (....) per il triennio successivo all'entrata in vigore della medesima legge i posti messi a concorso siano coperti mediante concorsi pubblici 'per soli titoli';

considerato, altresì, che:

con successiva disposizione legislativa il termine previsto dal suddetto comma 4 è stato differito al 31 dicembre 2013;

in particolare, l'art. 42 della l. r. n. 11/2010 concernente 'Norme in materia di procedure concorsuali e di assunzione di personale' dispone testualmente che: 'Per gli enti locali e per l'amministrazione regionale e per gli enti sottoposti a tutela e vigilanza della medesima

amministrazione, il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 è differito al 31 dicembre 2013' e precisa, altresì, in maniera inequivocabile, che la norma si applica anche al personale delle aziende sanitarie, con esclusione del solo personale dell'area medica;

per sapere:

sulla base di quali disposizioni normative o di altra natura siano state stabilite le procedure del suddetto concorso indetto dalla Provincia di Siracusa, atteso che la legge prevede, nella fattispecie, l'espletamento del concorso per soli titoli;

quali immediati provvedimenti si intendano porre in essere per la modifica del bando in oggetto, pubblicato nella GURS n. 1 Serie speciale concorsi del 28 gennaio 2011, onde garantire il rispetto della normativa vigente e dei principi inderogabili della trasparenza nelle procedure concorsuali riguardanti la pubblica amministrazione e gli enti sottoposti a tutela e vigilanza della medesima, così come previsto dalla l.r. n. 25/1993». (1770)

(Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)

Risposta. - «Con l'atto di sindacato ispettivo di cui in oggetto, gli onorevoli interroganti chiedono spiegazioni circa la correttezza della procedura concorsuale posta in essere dalla Provincia regionale di Siracusa con il bando per la copertura di cinque posti di dirigente, area tecnica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, serie speciale concorsi, n. 1 del 28 gennaio 2011.

In particolare si lamenta la mancata applicazione dell'art 19, comma 4, della legge regionale n. 25 del 1 settembre 1993, in base al quale *“i posti messi a concorso sono coperti mediante concorsi pubblici per soli titoli”*, disposizione la cui efficacia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 con l'art. 42, comma 1, della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010.

Alla luce della normativa applicabile e del parere n. 275 del 2004 reso dall'Ufficio Legislativo e legale della Regione Siciliana emerge che, nonostante l'art. 19 della l.r. n. 25/1993 preveda l'accesso mediante concorsi pubblici per soli titoli, con particolare riferimento alla dirigenza, il legislatore regionale, all'art. 34 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, ha recepito la normativa statale (D.lgs. n. 165/2001, che prescrive la assunzione mediante concorso per esami), mostrando in tal modo di voler distinguere la disciplina concorsuale da applicare al personale con qualifica dirigenziale, dal personale con differente qualifica.

In particolare l'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana nel citato parere afferma che con la l.r. n. 10/2000 *“il legislatore regionale ha dunque inteso connotare la dirigenza delle amministrazioni locali in modo peculiare, e cioè con una disciplina compiuta ed organica, distinta da quella applicabile al rimanente personale dell'ente locale; il recepito ordinamento non può, dunque, che prevalere in ogni sua parte sulla disciplina pure dettata dal legislatore regionale, in via generale, per gli impieghi pubblici.....tenuto conto, altresì, della richiamata peculiarità della dirigenza locale, deve concludersi che, dalla data di entrata in vigore della più volte citata legge regionale n. 10/2000, non è più applicabile, nella materia de qua, l'art. 19, comma 4, della legge regionale n. 25/1993, che consente nella Regione siciliana l'espletamento di concorsi pubblici per soli titoli”*.

In conclusione, considerato che per il reclutamento di personale con qualifica dirigenziale la Regione Siciliana e gli enti locali della Sicilia possono indire pubbliche selezioni per esami, si ritiene che, nel caso di specie, la Provincia regionale di Siracusa abbia operato nel rispetto della normativa applicabile».

L'Assessore
dott.ssa Caterina Chinnici

GALVAGNO - MARZIANO. - «*Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica*, premesso che in data 28 gennaio 2011 nella GURS n. 1 - Serie speciale concorsi - è stato pubblicato il bando relativo al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di dirigente, area amministrativa, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato al personale interno, presso la Provincia regionale di Siracusa;

considerato che la legge regionale n. 25/1993, all'art. 19, comma 4, concernente l'accelerazione dei pubblici concorsi dispone che: 'Ai fini dell'accelerazione e della trasparenza delle procedure concorsuali' (....) per il triennio successivo all'entrata in vigore della medesima legge i posti messi a concorso siano coperti mediante concorsi pubblici 'per soli titoli';

considerato, altresì, che:

con successiva disposizione legislativa il termine previsto dal suddetto comma 4 è stato differito al 31 dicembre 2013;

in particolare, l'art. 42 della l. r. n. 11/2010 concernente 'Norme in materia di procedure concorsuali e di assunzione di personale' dispone testualmente che: 'Per gli enti locali e per l'amministrazione regionale e per gli enti sottoposti a tutela e vigilanza della medesima amministrazione, il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 è differito al 31 dicembre 2013' e precisa, altresì, in maniera inequivocabile, che la norma si applica anche al personale delle aziende sanitarie, con esclusione del solo personale dell'area medica;

per sapere:

sulla base di quali disposizioni normative o di altra natura siano state stabilite le procedure del suddetto concorso indetto dalla Provincia di Siracusa, atteso che la legge prevede, nella fattispecie, l'espletamento del concorso per soli titoli;

quali immediati provvedimenti si intendano porre in essere per la modifica del bando in oggetto, pubblicato nella GURS n. 1 Serie speciale concorsi del 28 gennaio 2011, onde garantire il rispetto della normativa vigente e dei principi inderogabili della trasparenza nelle procedure concorsuali riguardanti la pubblica amministrazione e gli enti sottoposti a tutela e vigilanza della medesima, così come previsto dalla l.r. n. 25/1993». (1789)

(Gli interroganti chiedono risposta con urgenza)

Risposta. - «Con l'atto di sindacato ispettivo di cui in oggetto, gli onorevoli interroganti chiedono spiegazioni circa la correttezza della procedura concorsuale posta in essere dalla Provincia regionale di Siracusa con il bando per la copertura di due posti di dirigente, area amministrativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, serie speciale concorsi, n. 1 del 28 gennaio 2011.

In particolare si lamenta la mancata applicazione dell'art 19, comma 4, della legge regionale n. 25 del 1 settembre 1993, in base al quale «i posti messi a concorso sono coperti mediante concorsi

pubblici per soli titoli”, disposizione la cui efficacia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 con l’art. 42, comma 1, della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010.

Alla luce della normativa applicabile e del parere n. 275 del 2004 reso dall’Ufficio Legislativo e legale della Regione Siciliana emerge che, nonostante l’art. 19 della l.r. n. 25/1993 preveda l’accesso mediante concorsi pubblici per soli titoli, con particolare riferimento alla dirigenza, il legislatore regionale, all’art. 34 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, ha recepito la normativa statale (D.lgs. n. 165/2001, che prescrive la assunzione mediante concorso per esami), mostrando in tal modo di voler distinguere la disciplina concorsuale da applicare al personale con qualifica dirigenziale, dal personale con differente qualifica.

In particolare l’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana nel citato parere afferma che con la l.r. n. 10/2000 *“il legislatore regionale ha dunque inteso connotare la dirigenza delle amministrazioni locali in modo peculiare, e cioè con una disciplina compiuta ed organica, distinta da quella applicabile al rimanente personale dell’ente locale; il recepito ordinamento non può, dunque, che prevalere in ogni sua parte sulla disciplina pure dettata dal legislatore regionale, in via generale, per gli impieghi pubblici.....tenuto conto, altresì, della richiamata peculiarità della dirigenza locale, deve concludersi che, dalla data di entrata in vigore della più volte citata legge regionale n. 10/2000, non è più applicabile, nella materia de qua, l’art. 19, comma 4, della legge regionale n. 25/1993, che consente nella Regione siciliana l’espletamento di concorsi pubblici per soli titoli”*.

In conclusione, considerato che per il reclutamento di personale con qualifica dirigenziale la Regione Siciliana e gli enti locali della Sicilia possono indire pubbliche selezioni per esami, si ritiene che, nel caso di specie, la Provincia regionale di Siracusa abbia operato nel rispetto della normativa applicabile».

L’Assessore
dott.ssa Caterina Chinnici